

# **Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)**

## **Modifica del 24 settembre 2008**

---

*Il Consiglio dei PF  
ordina:*

I

Il Regolamento interno del 17 dicembre 2003<sup>1</sup> del Consiglio dei PF è modificato come segue:

*Art. 2 cpv. 3 a 6*

<sup>3</sup> Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capoverso 1:

- a. i direttori degli istituti di ricerca;
- b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori.

<sup>4</sup> Il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca riceve l'ordine del giorno.

<sup>5</sup> Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del Consiglio dei PF.

<sup>6</sup> I documenti delle sedute sono segreti.

*Art. 3 Partecipanti alle sedute*

Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. il responsabile della comunicazione;
- d. all'occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

*Art. 4a Principio di collegialità*

Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

<sup>1</sup> RS 414.110.2

*Art. 4b* Segreto delle deliberazioni

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.

<sup>2</sup> Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deliberazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

*Art. 9 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno.

<sup>4</sup> In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.

*Art. 12*

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparente nell'interesse della collettività.

<sup>2</sup> L'attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.

<sup>3</sup> L'intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i mandati e le decisioni del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Nell'ambito dell'esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare.

<sup>5</sup> Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

*Art. 13* Riunioni settoriali

<sup>1</sup> Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all'anno una riunione settoriale con:

- a. i presidenti dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. all'occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni.

<sup>3</sup> Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.

<sup>4</sup> Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

<sup>5</sup> È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

<sup>6</sup> Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

#### *Art. 13a* Conferenza dei direttori

<sup>1</sup> I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.

<sup>2</sup> La conferenza si costituisce da sé.

<sup>3</sup> La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgimento degli affari del Consiglio dei PF.

#### *Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli:

- a. è responsabile dell'attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest'ultimo non disponga diversamente;
- b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti;
- c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF;
- e. è responsabile della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni in merito all'assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF;
- f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all'autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF;
- g. è responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>2</sup> sul personale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all'articolo 2 della medesima;

- h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.

*Art. 17* Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca

<sup>1</sup> Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).

<sup>2</sup> Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:

- a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'accordo sugli obiettivi;
- b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e problemi d'attualità e sulle strategie di sviluppo.

<sup>3</sup> La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.

24 settembre 2008

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Fritz Schiesser